

P5_TA(2004)0297

Credito ai consumatori *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (COM(2002) 443 – C5-0420/2002 – 2002/0222(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 443)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0420/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0310/2003),
 - visti la seconda relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0224/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 331 del 31.12.2002, pag. 200.

P5_TC1-COD(2002)0222

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *gli articoli 153 e 95*,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale *europeo*²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione⁴ circa l'applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo⁵, in seguito alla quale ha proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione⁶. Nel 1996 è stata prodotta una seconda relazione⁷ relativa all'applicazione della direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo⁸.

¹ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 200.

² GU C 234 del 30.9.2003, pag. 1.

³ Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004.

⁴ COM(95) 117 def.

⁵ GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva *del Parlamento europeo e del Consiglio* 98/7/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17)

⁶ COM(97) 465 def.

⁷ COM(96) 79 def.

⁸ GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14.

- (2) Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che sussistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. In effetti l'analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri *viste le disparità dei rispettivi contesti nazionali, di natura giuridica, materiale ed economica, oltre alla direttiva applicano anche altri meccanismi di tutela dei consumatori. Una base comune e moderna di diritto comunitario in materia di credito ai consumatori presuppone che gli Stati membri abbiano la possibilità di mantenere in vigore e di adottare disposizioni di più ampia portata a tutela dei consumatori.*
- (3) Lo stato di fatto e di diritto risultante *dalle* disparità nazionali limita le possibilità per i consumatori *di avvalersi direttamente dell'offerta di credito al consumo transfrontaliero, che sta lentamente aumentando. Indubbiamente,* tali restrizioni influenzano *per il momento solo in modo quasi impercettibile* il volume e la natura della richiesta di credito transfrontaliero e questo può avere conseguenze sulla richiesta di beni e servizi. *Tuttavia, anche alla luce della costante evoluzione del mercato del credito al consumo e della crescente mobilità dei cittadini europei, disposizioni europee proiettate verso il futuro e tali da lasciare il necessario margine di manovra dovrebbero contribuire a porre in essere una legislazione moderna in materia di credito al consumo.*
- (4) *Dal momento che le cooperative di credito dell'Irlanda e del Regno Unito sono vincolate da un "common bond", ossia la loro attività è geograficamente circoscritta in quanto esse non possono operare al di fuori della propria zona, che esse svolgono un ruolo preziosissimo nel fornire credito a persone che i normali istituti di credito commerciali non accetterebbero come clienti e che sono organizzazioni volontarie senza scopo di lucro, esse non dovrebbero essere soggette alle rigorose disposizioni della presente direttiva.*
- (5) Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. È pertanto opportuno adattare, modificare e, *se del caso,* completare le disposizioni esistenti ed estendere la loro sfera d'applicazione.

- (6) È opportuno favorire la creazione di un mercato interno del credito più trasparente e più efficace. È opportuno che tale mercato offra un livello di tutela dei consumatori tale da rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, ***nel rispetto delle disposizioni e delle esigenze esistenti nei singoli Stati membri***. Tale obiettivo ***può essere raggiunto solo con un'armonizzazione mirata*** che garantisca ***agli Stati membri un margine sufficiente per offrire ai*** consumatori della Comunità la tutela ***ottimale*** dei loro interessi e un identico livello di informazioni. ***Parallelamente, in taluni settori potrebbe risultare opportuna una piena armonizzazione onde garantire la comparabilità delle offerte e sviluppare quindi ulteriormente il mercato interno del credito ai consumatori.***
- (7) ***L'articolo 16 introduce a livello comunitario un dispositivo di opposizione per i crediti al consumo collegati. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di mantenere in vigore, a tutela del consumatore, disposizioni più capillari e rigorose in materia di responsabilità, ad esempio il principio vigente in Gran Bretagna della "joint and several liability". Gli Stati membri possono altresì riservare al giudice la determinazione delle condizioni di applicazione di detto dispositivo.***
- (8) ***Nel caso di contratti collegati, tra l'acquisto di un bene o di un servizio e il contratto di credito stipulato a tale scopo esiste un rapporto di dipendenza reciproca. Ciò significa che l'esercizio del diritto di recedere da un contratto presuppone che anche l'altro contratto sia di per sé revocabile. L'esercizio del diritto di recedere da un contratto collegato presuppone quindi che il contratto di credito ad esso collegato sia anch'esso revocabile.***
- (9) ***Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento; lo sviluppo di un mercato del credito più trasparente e più efficiente in questo spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere l'espansione delle attività frontaliere.***
- (10) È opportuno escludere dalla sfera di applicazione della presente direttiva i contratti di credito ***coperti da garanzia ipotecaria o da garanzie analoghe e i contratti per i quali il consumatore ha rilasciato le pertinenti dichiarazioni assistito da un notaio o da un pubblico ufficiale equivalente.***

- (11) *Ai fini della presente direttiva, i contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c), in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, comprendono il pagamento dei premi assicurativi mediante rate mensili.*
- (12) Tenuto conto dei rischi che gravano sui loro interessi economici, la situazione delle persone fisiche che agiscono da fideiussori **per i consumatori** necessita di disposizioni particolari che garantiscano un livello di informazione e di tutela analogo a quello previsto per il consumatore.
- (13) La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa¹ deve assicurare una tutela quando viene menzionata una cifra, un costo o un tasso in una pubblicità o in un'offerta pubblicitaria relativa a un contratto di credito. Ciò comporta, in pratica, che tale cifra, costo o tasso sia accompagnato da elementi di calcolo che consentano di valutare tale informazione numerica nel quadro dell'insieme degli obblighi che incombono al consumatore per effetto del contratto di **credito**.
- (14) **Per** garantire che *il consumatore* possa prendere una decisione con piena cognizione di causa, è necessario che *egli* riceva informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi, prima della conclusione del contratto di credito. Per assicurare **la massima** trasparenza **possibile** e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni devono comprendere, in particolare, **anche l'indicazione del** tasso annuo effettivo globale **calcolato secondo lo stesso metodo in tutta l'Unione europea**.
- (15) **Consumatori e fideiussori devono operare entrambi con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.**
- (16) Le condizioni previste da un contratto di credito possono in taluni casi andare a discapito del consumatore. È necessario assicurare una migliore tutela dei consumatori attraverso l'imposizione di talune condizioni **da considerare come norme minime**. Il contratto di credito deve confermare e completare le informazioni fornite prima della conclusione del contratto di credito, se del caso con l'aiuto di una tabella di ammortamento e con la menzione delle spese per la mancata **esecuzione**.

¹ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. *Direttiva* modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

- (17) **Per** riavvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE¹.
- (18) Al fine di promuovere l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela sull'intero territorio della Comunità, è opportuno **introdurre definitivamente il raffronto a livello dell'Unione europea delle informazioni relative ai tassi effettivi. Con l'ultima modifica della direttiva 87/102/CEE tramite la direttiva 98/7/CE² è stata in effetti definita una formula matematica uniforme per il calcolo del tasso effettivo annuo globale. Tuttavia, i dati sul tasso effettivo non sono per ora comparabili a livello di Unione europea poiché, ai fini del calcolo, nei singoli Stati membri vengono presi in considerazione fattori di costo diversi. È pertanto necessario che la direttiva definisca chiaramente la nozione di "costo totale del credito al consumatore". A questo proposito andrebbero considerati esclusivamente i costi determinati dal creditore stesso. I costi legati alla stipula di un'assicurazione devono essere incorporati nel costo totale del credito solo se il consumatore è tenuto a sottoscrivere detta assicurazione all'atto della conclusione del contratto di credito.**
- (19) **Al** consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi. In tal caso, che il rimborso anticipato sia parziale o integrale, il creditore deve poter esigere unicamente un indennizzo equo e **obiettivo**.
- (20) Se il fornitore dei beni o dei servizi acquisiti nel quadro di un contratto di credito può essere considerato come un intermediario del credito, il consumatore deve poter **beneficiare nei confronti del creditore degli stessi diritti di cui gode nei confronti di un fornitore di beni o di servizi.**

¹ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

² **Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).**

- (21) È opportuno creare delle norme **minime** comuni nei riguardi delle misure di mancata esecuzione dei contratti di credito. In particolare, talune pratiche in materia di recupero manifestamente sproporzionate devono essere considerate **illecite**.
- (22) **Per** garantire in modo duraturo la tutela degli interessi del consumatore e del fideiussore, i contratti di credito o di fideiussione non dovranno derogare, a scapito di questi ultimi, alle disposizioni di applicazione della presente direttiva o ad essa corrispondenti.
- (23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, nonché i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, di proprietà, di non discriminazione, di tutela della vita familiare e di tutela dei consumatori in applicazione degli articoli 8, 17, 21, 33 e 38 della carta.
- (24) *Poiché lo scopo* della presente direttiva, vale a dire la definizione di **disposizioni** che consentano **l'adozione di** norme **minime** in materia di credito accordato ai consumatori non può essere realizzato in *misura* sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere *realizzato meglio* a livello comunitario, la Comunità può *intervenire*, in base al principio di sussidiarietà *sancito dall'articolo 5* del trattato. *La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (25) È opportuno pertanto abrogare e sostituire la direttiva 87/102/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I: OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva è **volta a promuovere la tutela dei consumatori, ad evitare l'eccessivo indebitamento ed a fornire la massima** armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito accordati ai consumatori, nonché dei contratti di fideiussione conclusi dai consumatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

- a) "**consumatore**": la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
- b) "**creditore**": una persona fisica o giuridica che, **a titolo professionale**, concede o s'impegna a concedere **crediti**;
- c) "**contratto di credito**": un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore, **a titolo oneroso**, un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria; **i contratti relativi alla fornitura continuata di beni della medesima natura e quantità, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, nonché** i contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;
- d) "**intermediario del credito**": una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, **esercita un'**attività d'intermediazione che consiste nel presentare o nel proporre dei contratti di credito, nell'esercitare altre attività preparatorie alla loro conclusione o nel concludere i contratti stessi; il compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito;

e) **"intermediazione del credito"**: attività che consiste nell'offrire, proporre o eseguire altre attività preparatorie finalizzate alla conclusione di contratti di credito o nel concludere contratti di credito;

f) **"contratto di fideiussione"**: un contratto collegato ad un contratto di credito, con cui un fideiussore garantisce l'esecuzione di un contratto di credito concluso con un consumatore ai sensi dalla presente direttiva;

g) **"fideiussore"**: il consumatore che conclude un contratto di fideiussione per un contratto di credito concluso da un terzo in veste di consumatore;

h) **"costo totale del credito al consumatore"**: tutti i costi del credito, compresi gli interessi, le commissioni e le tasse che il consumatore deve pagare al creditore per l'esecuzione del contratto di credito secondo i termini dello stesso e che sono note al creditore all'atto della conclusione del contratto, eccezion fatta per i costi che il consumatore deve versare all'atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore, in particolare il notaio, l'amministrazione fiscale, l'ufficio del registro e, in generale, i costi imposti dall'amministrazione competente in materia di registrazione e di garanzie;

i) **"tasso annuo effettivo globale"**: il tasso annuo di interesse che, su base annua, produce perequazione tra i valori attuali dell'insieme degli obblighi, attuali o futuri, (prelievo di credito, pagamenti e spese di ammortamento) del creditore e del consumatore, a titolo del contratto di credito e delle transazioni attinenti;

j) **"valore residuo"**: il prezzo di acquisto del bene finanziato al momento in cui si esercita l'opzione di acquisto o si trasferisce la proprietà;

k) **"prelievo di credito"**: un importo di credito messo a disposizione del consumatore sotto forma di ritardo nel pagamento, di prestito o di qualsiasi altra agevolazione di pagamento analoga;

l) **"importo totale del credito"** il massimale o la somma di tutti i prelievi di credito che possono essere concessi;

m) **"per iscritto": la forma scritta e ogni forma di trasmissione che consente al consumatore e al fideiussore di memorizzare le informazioni a loro personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità alle quali sono destinate le informazioni e che permette la riproduzione identica delle informazioni contenute;**

n) **"contratto di credito combinato": un contratto collegato a un contratto di credito relativo alla fornitura di un bene o alla prestazione di un servizio quando il credito in questione serve a finanziare l'altro contratto e i due contratti costituiscono pertanto un'unica transazione commerciale; si configura un'unica transazione commerciale quando il fornitore o il venditore del bene o il prestatore del servizio finanziano essi stessi il credito al consumatore o, in caso di finanziamento da parte di terzi, quando il creditore si avvale dei servizi delle succitate persone in relazione alla predisposizione o alla stipula del contratto di credito.**

Articolo 3 Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti di **credito**.
2. La presente direttiva non si applica **a**:
 - a) **contratti di credito per importi inferiori o uguali a EUR 500;**
 - b) contratti di credito che hanno per oggetto la concessione di credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile di cui il consumatore è proprietario o che cerca di acquisire **ovvero contratti di credito che sono garantiti** da un'ipoteca su un immobile oppure da un'altra fideiussione **comparabile** comunemente utilizzata a tale fine in uno Stato membro;
 - c) **contratti di locazione, a meno che questi prevedano il trasferimento finale di proprietà al locatario;**
 - d) **contratti di leasing che non prevedono l'obbligo di acquisizione dell'oggetto del contratto;**

e) contratti di credito in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il **credito entro** un termine non superiore ai tre mesi, senza il pagamento di interessi o di altre spese;

f) contratti di credito che rispettano **una delle** seguenti condizioni:

i) sono **concessi al** di fuori dell'attività commerciale o professionale (**credito privato**),

ii) sono concessi, **a titolo accessorio, da un datore di lavoro ai propri dipendenti** a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato **o senza interessi**;

iii) non sono offerti al pubblico in genere;

g) i contratti di credito **di importo netto superiore a EUR 100 000 nel caso di contratti di credito ai sensi della lettera b) di importo netto superiore a EUR 1 milione**;

h) contratti ai termini dei quali il consumatore si impegna davanti a un notaio (civil law notary) o a un altro pubblico ufficiale, o che sono il risultato di una procedura di arbitrato davanti a un giudice o a un altro organo ufficialmente autorizzato o che hanno per oggetto il differimento, esente da spese, di un credito esistente;

i) contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito al massimo in quattro rate, in un periodo non superiore a 12 mesi;

j) crediti di avviamento concessi da organismi pubblici o da organismi ufficialmente autorizzati;

k) contratti in base ai quali un istituto di credito o un istituto finanziario concedono prestiti sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore se l'importo totale dev'essere rimborsato entro tre mesi o su richiesta; a siffatti crediti si applicano tuttavia l'articolo 7 e l'articolo 17;

l) contratti di credito che prevedono la possibilità che il creditore, o un terzo incaricato da quest'ultimo, e il beneficiario del credito definiscano modalità per il differimento, la garanzia o il rimborso dei crediti in sofferenza, qualora ciò possa verosimilmente consentire di evitare un procedimento giudiziario e, nell'insieme, le condizioni non si degradino per il consumatore;

m) contratti di credito la cui conclusione presuppone che il debitore depositi una garanzia presso il creditore, nella misura in cui il creditore può rivalersi solo sulla garanzia depositata;

n) le cooperative che gestiscono i risparmi dei membri e forniscono loro fonti di credito - a condizione che la responsabilità ultima incomba a volontari - e concedono prestiti a un tasso annuo effettivo globale soggetto ad un massimale stabilito dalla legislazione nazionale, e l'adesione alle quali sia limitata alle persone residenti o impiegate in una regione precisa e rigorosamente definita o ai dipendenti (e agli ex dipendenti pensionati) di un determinato settore o di un determinato datore di lavoro, o associazioni analoghe autorizzate dalla legislazione nazionale.

CAPITOLO II: INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 4 Informazioni di base

- 1. Gli obblighi precontrattuali e in materia di informazione comprendono la pubblicità e le informazioni essenziali relative all'offerta di credito e al contenuto del contratto.*
- 2. Fra le informazioni di base figurano, nell'ordine indicato, in forma graficamente chiara ed evidenziata (Info box), il tasso annuo effettivo globale, la durata del credito convenuta, il numero e l'ammontare delle rate mensili, nonché il costo totale del credito.*
- 3. Informazioni supplementari, nella fattispecie sulle tasse, le modalità di rimborso, gli eventuali acconti richiesti e l'ammontare delle rate, possono essere fornite separatamente.*

Qualora, all'inizio del contratto, venga offerto per un periodo di tempo limitato un tasso debitore inferiore, nell'annuncio pubblicitario deve figurare in modo evidente il tasso annuo effettivo globale calcolato sulla base del tasso debitore effettivo dopo tale periodo limitato.

4. L'obbligo di fornire le informazioni di base non si applica:

- quando una delle informazioni di cui al paragrafo 2 non può essere determinata in maniera generale o quando le condizioni di credito in parola non sono offerte in maniera generalizzata a tutti i consumatori; tuttavia, deve essere indicato il tasso annuo effettivo globale, se del caso attraverso esempi rappresentativi;*
- per i contratti di carte di credito;*
- per la pubblicità generica che non contiene alcuna offerta specifica di credito.*

Articolo 5

Pubblicità

Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni pubblicità o ogni offerta esposta all'interno di locali commerciali che contiene informazioni relative ai contratti di credito, in particolare in materia di tasso debitore, di tasso creditore nominale e di tasso annuo effettivo globale, deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto, in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali. *La finalità commerciale di tali informazioni deve comparire **chiaramente**.*

Articolo 6

Concessione e assunzione di prestiti responsabile

1. Il creditore, se del caso l'intermediario, e il consumatore sono tenuti a rispettare il principio del prestito responsabile. Il prestito responsabile implica il soddisfacimento degli obblighi di informazione precontrattuale da parte del creditore e del consumatore, nonché la verifica della solidità finanziaria compiuta dal creditore sulla base delle informazioni fornite dal consumatore.

In caso di credito a tempo indeterminato, il creditore è tenuto ad aggiornare l'informazione di cui dispone in merito al consumatore prima di ogni modifica ai termini dell'accordo di credito.

2. Prima della conclusione del contratto, il creditore fornisce per iscritto informazioni chiare e comprensibili concernenti:

- a) ***le garanzie e le assicurazioni richieste;***
- b) ***la durata del contratto di credito;***
- c) ***l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare, presentati per quanto possibile in un piano di pagamenti;***
- d) ***le spese aggiuntive che il consumatore deve sostenere quando sottoscrive un contratto di credito, sempre che il loro ammontare sia noto al creditore, in particolare le tasse riferite al prodotto a carico del creditore, le spese amministrative, le spese di perizia delle garanzie richieste, se del caso le spese di gestione del nuovo conto da aprire per il credito, sul quale vengono registrate al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, ed eventualmente i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale;***
- e) ***il costo totale del credito al consumatore ai sensi dell'articolo 2, lettera h);***
- f) ***se del caso, il prezzo in contanti del bene o del servizio finanziato;***
- g) ***se del caso, il tasso debitore, le condizioni applicabili a tale tasso, nonché, eventualmente, ogni indice, sempre che disponibile, o tasso di riferimento che si riferisce al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e procedure di adattamento del tasso di interesse;***
- h) ***il tasso annuo effettivo globale;***
- i) ***il periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso e la procedura per l'esercizio di tale diritto;***
- j) ***le modalità di rimborso, gli interessi di mora applicabili al momento della notifica nonché le modalità di adattamento degli stessi e le penali per mancata esecuzione, con indicazione dei motivi.***

Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2002/65/CE, tale informazione dovrà comprendere almeno le informazioni di cui ai punti c), e) e h) del presente paragrafo.

L'obbligo di informazione di cui al presente paragrafo può essere soddisfatto anche consegnando una bozza di contratto predisposta a norma dell'articolo 9.

3. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l'importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito.

4. Il creditore verifica la solvibilità del consumatore sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, se del caso consultando una banca dati.

Articolo 7

Obblighi di informazione per le aperture di credito in conto corrente

1. In caso di contratto con un istituto di credito o un istituto finanziario per la concessione di un credito sotto forma di anticipo in conto corrente, prima della conclusione del contratto o al momento della stipula il consumatore deve essere informato per iscritto:

- dell'eventuale massimale del credito;***
- del tasso annuo effettivo globale e delle spese addebitate al momento della stipula del contratto, nonché delle condizioni di una loro eventuale modifica;***
- delle condizioni e della procedura per la cessazione del rapporto contrattuale.***

2. Durante il periodo di validità del contratto, il consumatore viene inoltre informato di ogni modifica del tasso annuo effettivo globale delle spese addebitate nel momento stesso in cui la modifica ha luogo. Tale informazione può essere fornita mediante estratto conto o in qualsiasi altra forma accettabile per gli Stati membri.

3. Gli Stati membri in cui sono consentiti scoperti di conto taciti provvedono a che il consumatore venga informato dell'interesse annuo e delle spese addebitate, nonché di tutte le relative modifiche, allorché il conto resta scoperto per oltre tre mesi.

CAPITOLO III: *ACCESSO ALLE BANCHE DATI*

Articolo 8 *Banche dati*

1. *In caso di crediti transfrontalieri, ogni Stato membro garantisce che, sul proprio territorio, i creditori di altri Stati membri abbiano accesso alle banche dati alle stesse condizioni previste per le imprese e le persone dello Stato membro in questione.*

2. *Il consumatore e, se del caso, il fideiussore, sono informati senza indugio e a titolo gratuito del risultato della consultazione.*

CAPITOLO IV: FORMAZIONE DEI CONTRATTI DI CREDITO E DI *FIDEIUSSIONE*

Articolo 9

Informazioni da citare nei contratti di credito e di fideiussione

1. I contratti di credito e i contratti di fideiussione sono redatti *per iscritto*.

Tutte le parti contraenti, compreso il fideiussore e l'intermediario del credito, ricevono una copia del contratto di *credito*.

Nei contratti è riportata l'esistenza o l'assenza di procedure stragiudiziali di reclamo *e sono altresì indicate le modalità applicabili ove il creditore o l'intermediario intervengano in tali procedure*.

2. Il contratto di credito riporta, *oltre ai dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2*:

a) l'identità e l'indirizzo delle parti contraenti, nonché l'identità e l'indirizzo dell'intermediario del credito *coinvolto*;

b) **un estratto dei costi (ripartiti per voce ed eventualmente per entità) che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che il consumatore deve sostenere nei confronti del creditore, in particolare le commissioni di prenotazione, le spese per lo sconfinamento non autorizzato dell'importo totale del credito, le penalità in caso di rimborso anticipato nonché le spese forfettarie di mancata esecuzione;**

c) **la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di recesso;**

d) **la procedura da seguire in caso di rimborso anticipato e le relative spese, quanto meno ripartite per voce.**

3. **Il contratto di fideiussione riporta l'importo massimo garantito.**

Articolo 10 Diritto di recesso

1. *Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni solari per recedere dall'accettazione del contratto di credito senza dichiarare la motivazione.*

Tale periodo ha inizio a partire dal giorno il consumatore riceve una copia del contratto di credito.

2. Il recesso deve essere notificato dal consumatore al creditore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova. *Si ritiene che il termine sia stato rispettato se la notifica è stata inviata prima della scadenza del termine, a condizione che sia messa a disposizione del creditore su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole al quale il creditore ha accesso.*

3. ***In considerazione del ricorso al diritto di recesso il creditore notifica al consumatore, per iscritto o mediante altro supporto durevole, gli importi da rimborsare, compresi gli interessi dovuti durante il periodo per il quale il credito è stato prelevato.*** Gli interessi dovuti ***sono*** calcolati ***sul*** tasso annuo effettivo globale. Nessun'altra indennità potrà essere reclamata in seguito al ***diritto di*** recesso. ***Il consumatore versa al creditore gli importi di denaro che gli sono stati notificati ai sensi del presente paragrafo.*** Ogni acconto versato dal consumatore in forza del contratto di credito deve essere immediatamente rimborsato al consumatore.

4. Qualora il contratto di credito venga concluso fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 85/577/CEE¹ ai fini della fornitura di beni o servizi, il diritto di recesso di cui al paragrafo 1 si applica anche a questi beni o servizi.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti di credito collegati a un'ipoteca o a una garanzia analoga, né ai contratti di credito edilizio e ai contratti di credito risolti in forza:

a) dell'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE;

b) dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza²;

c) dell'articolo 7, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili³.

CAPITOLO V: TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E TASSO DEBITORE

Articolo 11

Tasso annuo effettivo globale

1. Il tasso annuo effettivo globale è **calcolato in modo matematicamente corretto utilizzando una formula in cui il fattore di crescita del capitale, tenuto conto di tutti i pagamenti risultanti dal credito e dalle transazioni attinenti, è indicato con un esponente espresso in giorni e diviso per 365,325. Il metodo è spiegato all'allegato I.**

Nell'allegato II si danno svariati esempi di calcolo a titolo indicativo.

2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi.

¹ **Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).**

² GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE.

³ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

I costi relativi al mantenimento *del* conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come costi del credito, salvo il caso in cui tali costi siano *opzionali e* stati determinati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

I costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è *obbligatoria per ottenere il* credito.

3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

4. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore, *il* tasso annuo effettivo *globale* è calcolato *sulla base del tasso finale che si applica al contratto di credito dopo tale periodo limitato. Quando il tasso finale non è noto, il creditore calcola il tasso annuo effettivo globale sulla base di un tasso standard che si applica a tale contratto di credito o ad un contratto di credito simile.*

Qualora, all'inizio del contratto, venga offerto per un periodo di tempo limitato un tasso debitore inferiore, il tasso annuo effettivo globale si calcola sulla base del tasso finale applicabile al contratto di credito dopo tale periodo limitato.

5. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:

a) *se un contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero;*

b) *se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno;*

c) nel caso di contratti di credito a durata indeterminata, si deve presumere un saldo del capitale;

d) salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima al prelievo del credito prevista nel contratto.

6. Quando un contratto di credito è stipulato sotto forma di contratto di noleggio con opzione di acquisto e il contratto prevede che l'opzione d'acquisto possa essere esercitata in diversi momenti, il tasso annuo effettivo globale è calcolato per ciascuno di questi momenti.

Se il valore residuo non può essere determinato il bene noleggiato sarà oggetto di un ammortamento lineare che porta il valore pari a zero al termine della durata normale del noleggio fissata nel contratto di **credito**.

Articolo 12

Tasso debitore

1. Il tasso debitore può essere fisso o variabile.
2. Se sono stati stipulati uno o più tassi debitori fissi, questi si applicano durante il periodo stipulato nel contratto.
3. Il tasso debitore variabile può variare *o* al termine dei periodi convenuti e previsti nel contratto di credito e nella stessa proporzione dell'indice o del tasso di riferimento convenuto, ***oppure secondo un diverso schema convenuto tra le parti.***
4. Il consumatore è informato di ogni modifica del tasso debitore con comunicazione ***scritta.***

CAPITOLO VI: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 13 Rimborso anticipato

1. Il consumatore ha il diritto di ***adempiere, in*** modo totale o parziale, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito ***in ogni momento anteriore alla scadenza del periodo fissato nell'accordo.***
2. Il creditore può esigere un indennizzo per un rimborso anticipato unicamente nella misura in cui tale indennizzo è obiettivo, equo e calcolato sulla base dei principi attuariali.

Non può essere reclamato alcun indennizzo:

- a) per i contratti di credito per i quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno;
- b) se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito;
- c) per i contratti di credito che prevedono il pagamento di spese e interessi senza ammortamento del capitale, ad eccezione dei contratti di credito *che prevedono la ricostituzione del capitale.*

Articolo 14 Cessione dei diritti

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono ceduti a un terzo, il consumatore e, se del caso, il fideiussore possono far valere nei confronti del nuovo titolare dei crediti derivanti da detto contratto le stesse eccezioni ed i mezzi di difesa che potevano far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questa sia ammessa nello Stato membro in questione.

Il consumatore deve essere informato della cessione del contratto a un terzo.

Articolo 15

Proibizione dell'utilizzo della cambiale e di altri titoli

È fatto divieto al creditore o al titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione di esigere dal consumatore o dal fideiussore, o di proporre a questi, di garantire, per mezzo di una cambiale o di un effetto all'ordine, il pagamento degli impegni che essi hanno contratto in forza del contratto stesso.

È altresì vietato costringere il consumatore o il fideiussore a firmare un assegno che garantisce il rimborso totale o parziale dell'importo dovuto.

Articolo 16

Negozi collegati

1. *Se il consumatore ha receduto in modo valido dall'accettazione di un contratto relativo alla fornitura di un bene o di un'altra prestazione da parte di un imprenditore, egli non è più vincolato neppure alla sua accettazione di un contratto di credito al consumo collegato al predetto contratto.*
2. *Se il consumatore ha receduto in modo valido dall'accettazione di un contratto di credito al consumo, egli non è più vincolato neppure alla sua accettazione di un contratto relativo alla fornitura di un bene o di un'altra prestazione collegato al predetto contratto di credito al consumo.*
3. *Il contratto reca indicazioni sul regime di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla procedura e le condizioni particolari per l'esercizio del diritto di recesso.*
4. *Se:*
 - a) *il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore allo scopo di acquistare un bene o ottenere un servizio, e*
 - b) *è stato preventivamente concluso un accordo tra il creditore e il fornitore del bene o del servizio in virtù del quale unicamente il credito di tale creditore è disponibile ai clienti di tale fornitore per l'acquisto di beni o servizi presso lo stesso fornitore, e*

- c) *il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in virtù dell'accordo summenzionato, e*
- d) *il bene o servizio oggetto del contratto di credito non è consegnato, è consegnato solo parzialmente o non è conforme alle condizioni del contratto,*

il consumatore può far valere i suoi diritti nei confronti del creditore.

Gli Stati membri definiscono le condizioni e le modalità di esercizio di tali diritti.

Gli Stati membri definiscono un sistema che faciliti l'esercizio di tali diritti entro un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le eventuali disposizioni di cui agli ordinamenti giuridici degli Stati membri che prevedano fattispecie in cui un creditore è responsabile in solido e individualmente per eventuali reclami che il consumatore può sporgere contro il fornitore laddove la fornitura dei beni o dei servizi da parte del fornitore sia stata finanziata attraverso un contratto di credito.

CAPITOLO VII: CONTRATTI DI CREDITO PARTICOLARI

Articolo 17

Contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore

Quando un contratto di credito è concesso sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore, il consumatore è informato **regolarmente per iscritto** della sua situazione debitoria; **l'informazione** riporta le seguenti informazioni:

- a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
- b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;
- c) se del caso, il saldo rimanente dovuto e la data dell'estratto conto **precedente**;
- d) **l'ultimo** tasso debitore **convenuto**.

Inoltre, durante l'esecuzione del contratto il consumatore è informato per iscritto di ogni modifica del tasso annuo e delle spese a lui addebitate; l'informazione viene fornita nel momento in cui la modifica ha luogo.

Articolo 18

Contratto di credito a durata indeterminata

1. Ciascuna delle parti può rescindere, **per iscritto**, il contratto di credito a durata **indeterminata seguendo** le modalità riportate nel contratto di credito e in ottemperanza alla legislazione in materia di prova.
2. ***I crediti non possono essere rescissi a tempo indebito o in violazione della legge. Al contraente deve essere concesso un periodo adeguato per procurare l'importo dovuto o ottenere un credito di conversione del debito.***
3. ***In caso di rescissione da parte del consumatore si applicano le disposizioni dell'articolo 13.***
4. ***I contratti a tempo determinato di lunga durata non possono essere rinnovati senza previa approvazione esplicita del debitore.***

CAPITOLO VIII: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Articolo 19

Esecuzione del contratto di **fideiussione**

Il creditore può agire contro il fideiussore solo se il consumatore che non adempie all'obbligo di rimborsare il credito non si è conformato entro un termine di tre mesi a partire dalla messa in mora.

Il fideiussore deve essere informato immediatamente non appena viene inviato al consumatore un avviso di messa in mora.

CAPITOLO IX: MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 20

Messa in mora e esigibilità

1. *Gli Stati membri provvedono affinché:*

a) i creditori, i loro mandatari, nonché ogni persona che sia la nuova titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione, non prendano misure sproporzionate per recuperare i loro crediti in caso di mancata esecuzione di tali contratti;

b) l'importo totale degli oneri richiesti dal creditore in caso di mancato pagamento deve essere proporzionato ai costi reali derivanti al creditore come conseguenza diretta dell'inadempienza degli obblighi da parte del consumatore;

c) il creditore non possa esigere il pagamento immediato dei versamenti maturandi o invocare una condizione risolutiva espressa se non per mezzo di una messa in mora preventiva con la quale si invita il consumatore o, se del caso, il fideiussore, ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali entro un termine **ragionevole**;

d) il creditore non possa sospendere i prelievi di credito se non motivando la sua decisione e sia tenuto a comunicare immediatamente tale decisione al consumatore;

e) il consumatore e il fideiussore abbiano il diritto, su loro richiesta e senza indugio, a ricevere in caso di mancato adempimento dei loro obblighi o in caso di rimborso anticipato, un conteggio gratuito e dettagliato che consenta loro di verificare le spese e gli interessi reclamati.

2. La messa in mora di cui al paragrafo 1, *lettera c)*, non è necessaria:

a) in caso di frode **da parte del consumatore**, che il creditore o il nuovo titolare del credito dovranno dimostrare;

b) quando il consumatore aliena il bene finanziato prima che sia stato rimborsato l'importo totale del credito oppure ne fa un uso contrario a quanto stipulato nel contratto di credito, e il creditore o il nuovo titolare del credito possiede un privilegio, un diritto di proprietà o una riserva di proprietà sul bene finanziato, a patto che il consumatore sia stato informato dell'esistenza di tale privilegio, diritto o riserva di proprietà prima della conclusione del contratto.

Articolo 21

Superamento dell'importo totale del *credito*

In caso di sconfinamento non autorizzato dell'importo totale del credito concesso, il creditore ***avvisa il*** consumatore che ***esiste uno*** sconfinamento o ***uno*** scoperto non autorizzato e gli comunica il tasso debitore e ***le penali contrattuali***, le spese o ***gli interessi di mora applicabili***.

CAPITOLO X: STATUTO E CONTROLLO DEI CREDITORI E DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO

Articolo 22

Controllo dei creditori e degli intermediari del *credito*

Gli Stati membri provvedono affinché le attività dei creditori e degli intermediari del credito siano controllate o sorvegliate da un'istituzione o da un organismo ufficiale ***indipendente fintantoché non si perverrà all'armonizzazione della legislazione europea per gli intermediari del credito***.

Articolo 23

Obblighi degli intermediari del credito

Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario del credito:

- a) indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati alla sua ***clientela***, ***in*** particolare ***se*** egli lavora a titolo esclusivo con uno o più ***creditori***;

- b) **non** riceva, direttamente o indirettamente, un compenso, sotto qualsiasi forma, dal consumatore che ne ha richiesto l'intervento se non sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- i) l'importo del compenso è **concordato per iscritto con l'intermediario**,
 - ii) l'intermediario del credito non è remunerato dal creditore,
 - iii) il contratto di credito per il quale è intervenuto è stato concluso in modo valido.

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 24

Efficacia delle disposizioni della **direttiva**

1. **Gli** Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e di fideiussione non deroghino, a scapito del consumatore e del fideiussore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere aggirate attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare **attraverso una ripartizione del credito su diversi contratti**.
3. Il consumatore e il fideiussore non possono rinunciare ai diritti che sono loro conferiti in forza della presente direttiva.
4. Gli Stati membri **provvedono affinché la** tutela accordata dalla presente direttiva **non venga aggirata** per il fatto che la legislazione scelta per il contratto è quella di uno Stato terzo, se il contratto presenta uno stretto legame con il territorio **nazionale** di uno o più Stati membri.
5. **La direttiva non osta a che gli Stati membri, in sintonia con gli obblighi loro derivanti dal trattato, mantengano o emanino ulteriori norme a tutela dei consumatori.**

6. Gli Stati membri non possono derogare le disposizioni sul tasso annuo effettivo di cui all'articolo 11.

Articolo 25
Ricorso *stragiudiziale*

Gli Stati membri favoriscono gli organismi di reclamo e di ricorso in vista della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo a comporre anche le controversie transfrontaliere.

Articolo 26
Contratti in corso di validità

La presente direttiva non si applica ai contratti di credito e di fideiussione in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento.

Articolo 27
Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ..., le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.*

Essi applicano queste disposizioni a decorrere da*

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28
Abrogazione

*La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto da ..**

* *Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo 29
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Equazione di base che traduce l'equivalenza dei prelievi di credito, da un lato, e i rimborsi e i pagamenti dall'altro.

L'equazione di base, che definisce il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annuale l'uguaglianza tra, da un lato la somma dei valori attualizzati dei prelievi di credito e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati degli importi dei rimborsi e dei pagamenti, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Ove:

- X è il TAEG e
- m designa il numero d'ordine dell'ultimo prelievo di credito
- k designa il numero d'ordine di un prelievo di credito, ove $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l'importo del prelievo di credito numero k,
- t_k designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun prelievo di credito, ove $t_1 = 0$,
- m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o pagamento,
- l è il numero d'ordine di un rimborso o pagamento,
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento,
- s_l designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun rimborso o pagamento.

Osservazioni

- a) Gli importi pagati da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo prelievo di credito.
- c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,416666 giorni (vale a dire $365/12$), a prescindere che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è maggiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.
- e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzandone la nozione di flussi (A_k) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a k, ed espressi in anni, vale a dire:

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-t_k},$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà nullo se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

- f) Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati ***nell'allegato II***.

ALLEGATO II

Esempi di calcolo di tasso annuo effettivo globale

Osservazioni preliminari

Salvo indicazione contraria, in tutti gli esempi si presume che vi sia un unico prelievo di credito pari all'importo totale del credito e messo a disposizione del consumatore nel momento in cui questi ha concluso il contratto di credito. A questo riguardo si ricorda l'ipotesi per cui se il contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero.

Taluni Stati membri hanno scelto, per indicare un tasso debitore, un tasso effettivo, nonché il metodo della conversione equivalente, evitando che il calcolo degli interessi periodici sia effettuato in una molteplicità di forme mediante l'applicazione di diverse regole pro rata temporis caratterizzate da un rapporto estremamente vago con il carattere lineare del tempo. Altri Stati membri ammettono un tasso nominale periodico utilizzando un metodo di conversione proporzionale. La presente direttiva vuole dissociare un'eventuale ulteriore regolamentazione dei tassi debitori da quella dei tassi effettivi e limitarsi all'indicazione del tasso utilizzato. Per gli esempi riportati nel presente allegato è indicata la metodologia utilizzata.

Primo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1852,00 euro.

Si scriverà:

$$6000 = 1852 \cdot \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^4}}{X}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6000 = 1852 \frac{1}{(1+X)^1} + 1852 \frac{1}{(1+X)^2} + \dots + 1852 \frac{1}{(1+X)^4}$$

e si trova $X=9,00000\%$, vale a dire un TAEG del 9,0%.

Secondo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro.

Si scriverà:

$$6000 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6000 = 149,31 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=9,380593\%$, vale a dire un TAEG del 9,4%.

Terzo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro e delle spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro.

Si scriverà:

$$6000 - 60 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = 149,31 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=9,954966\%$, vale a dire un TAEG del 10%.

Quarto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro delle spese di pratica pari a 60 euro ripartite sulle varie scadenze. La mensilità ammonta in questo caso a $(149,31 \text{ euro} + (60 \text{ euro} / 48)) = 150,56 \text{ euro}$.

Si scriverà:

$$6000 = 150,56 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6000 = 150,56 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 150,56 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 150,56 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=9,856689\%$, vale a dire un TAEG del 9,9%.

Quinto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, delle spese di **amministrazione** alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un'assicurazione pari a 3 euro al mese. **I** costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di 152,31 euro.

Si scriverà:

$$5940 = 152,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = 152,31 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 152,31 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 152,31 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=11,1070115\%$, vale a dire un TAEG dell'11,1%.

Sesto esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo balloon con un importo totale del credito (prezzo d'acquisto di un'autovettura da finanziare) di 6000,00 euro rimborsato con 47 mensilità costanti di 115,02 euro, un ultimo pagamento di 1915,02 euro che rappresenta il valore residuo del 30% del capitale (contratto balloon) e con un'assicurazione di 3 euro al mese. **I** costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di 118,02 euro e l'ultimo pagamento ammonta a 1918,02 euro.

Si scriverà:

$$6000 = 118,02 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{47}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 1918,02 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$6000 = 118,02 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 118,02 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 118,02 \frac{1}{(1+X)^{47/12}} + (1800 + 115,02 + 3) \cdot \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=9,381567\%$, vale a dire un TAEG del $9,4\%$.

Settimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la seconda è pari al 60% della prima. Le rispettive mensilità sono pari a 186,36 euro e a 111,82 euro.

Si scriverà:

$$5940 = 186,36 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + \left\{ \left[111,82 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{26}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \right] \cdot \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = \left[186,36 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 186,36 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 186,36 \frac{1}{(1+X)^{22/12}} \right] + \left\{ \left[111,82 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 111,82 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 111,82 \frac{1}{(1+X)^{26/12}} \right] \cdot \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

e si trova $X=10,04089\%$, vale a dire un TAEG del $10,0\%$.

Ottavo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la prima è pari al 60% della seconda. Le rispettive mensilità sono pari a 112,15 euro e a 186,91 euro.

Si scriverà:

$$5940 = 112,15 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + \left\{ \left[186,91 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{26}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \right] \cdot \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = \left[112,15 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 112,15 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 112,15 \frac{1}{(1+X)^{22/12}} \right] + \left\{ \left[186,91 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 186,91 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 186,91 \frac{1}{(1+X)^{26/12}} \right] \cdot \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{22}} \right\}$$

e si trova $X=9,888383\%$, vale a dire un TAEG del 9,9%.

Nono esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (prezzo di un bene) di 500,00 euro, rimborsato con 3 mensilità costanti calcolate al tasso debitore T (nominale) del 18% e su cui gravano spese per la pratica, ripartite sulle scadenze, pari a 30,00 euro. L'importo della mensilità è pari pertanto a 171,69 euro + 10,00 di spese per un totale di 181,69 euro.

Si scriverà:

$$500 = 181,69 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^3}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$500 = 181,69 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 181,69 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + 181,69 \frac{1}{(1+X)^{3/12}}$$

e si trova $X=68,474596\%$, vale a dire un TAEG del 68,5%.

L'esempio precedente è caratteristico di pratiche ancora in uso in taluni esercizi specializzati nel "credito al consumo".

Decimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 1000 euro, rimborsato con 700,00 euro al termine di un anno e 500,00 euro al termine di due anni, oppure con 500,00 euro al termine di un anno e 700,00 euro al termine di due anni.

Si scriverà:

$$1000 = 700 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{12}} + 500 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{24}}$$

e si trova $X=13,898663\%$, vale a dire un TAEG del 13,9%.

Vale a dire, si scriverà:

$$1000 = 500 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{12}} + 700 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{24}}$$

e si trova $X=12,321446\%$, vale a dire un TAEG del 12,3%.

Il presente esempio illustra che il calcolo del tasso annuo effettivo globale dipende esclusivamente dalle scadenze e che la menzione del costo totale del credito nell'informazione preventiva o nel contratto di credito non apporta alcuna ulteriore informazione utile al consumatore. Con un identico costo totale del credito di 200 euro si ottengono due TAEG differenti (a seconda che si scelga un rimborso anticipato o uno ordinario).

Undicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6000 euro, un tasso debitore del 9% e rimborsato con 4 annualità costanti di 1852,01 euro e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

$$5940 = 1852,01 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^4}}{X}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = 1852,01 \frac{1}{(1+X)} + 1852,01 \frac{1}{(1+X)^2} + \dots + 1852,01 \frac{1}{(1+X)^4}$$

e si trova $X=9,459052\%$, vale a dire un TAEG del 9,5%.

In caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

$$5940 = 6540 \frac{1}{(1+X)}$$

ove 6540 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del primo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento, e si trova $X=10,101010\%$, vale a dire un TAEG del 10,1%.

Dopo due anni:

$$5940 = 1852,01 \frac{1}{(1+X)} + 5109,91 \frac{1}{(1+X)^2}$$

ove 5109,91 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova $X=9,640069\%$, vale a dire un TAEG del 9,6%.

Dopo tre anni:

$$5940 = 1852,01 \frac{1}{(1+X)} + 1852,01 \frac{1}{(1+X)^2} + 3551,11 \frac{1}{(1+X)^3}$$

ove 3551,11 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del terzo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova $X=9,505315\%$, vale a dire un TAEG del 9,5%.

L'esempio precedente mostra la diminuzione del TAEG provvisorio nel corso del tempo, in particolare quando le spese per l'assicurazione sono pagabili all'atto della **sottoscrizione**.

Dodicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6000 euro, un tasso debitore T (nominale) del 9% e rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro (calcolo proporzionale) e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

$$5940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = 149,31 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 149,31 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=9,9954957\%$, vale a dire un TAEG del 10%.

Tuttavia, in caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

$$5940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{11}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 4844,64 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{12}}$$

ove 4844,64 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d'ammortamento, e si trova $X=10,655907\%$, vale a dire un TAEG del 10,7%.

Dopo due anni:

$$5940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{23}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 3417,58 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{24}}$$

ove 3417,58 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 24^a mensilità in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova $X=10,136089\%$, vale a dire un TAEG del 10,1%.

Dopo tre anni:

$$5940 = 149,31 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{35}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 1856,66 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{36}}$$

ove 1856,66 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 36^a mensilità in base alla tabella d'ammortamento,

e si trova $X=9,991921\%$, vale a dire un TAEG del 10%.

Tredicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1852,00 euro. Si supponga ora che il credito sia a tasso variabile e che dopo la seconda annualità il tasso debitore (nominale) passi dal 9,00% al 10,00%. Ne risulta una nuova annualità di 1877,17 euro. Si ricorda che per il calcolo del TAEG si assume come ipotesi che il tasso debitore e le altre spese restino fisse rispetto al livello iniziale e si applichino fino al termine del contratto di credito. Secondo al primo esempio il TAEG sarà del 9%.

In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell'ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:

$$5940 = 1852,01 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^2}}{X} + \left[1877,17 \frac{1 - \frac{1}{(1+X)^2}}{X} \cdot \frac{1}{X^2} \right]$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = 1852,01 \frac{1}{(1+X)} + 1852,01 \frac{1}{(1+X)^2} + \left\{ \left[1877,17 \frac{1}{(1+X)^3} + 1877,17 \frac{1}{(1+X)^4} \right] + \frac{1}{X^2} \right\}$$

e si trova $X=9,741569\%$, vale a dire un TAEG del 9,7%.

Quattordicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, con spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un'assicurazione pari a 3 euro al mese. Si ricorda che i costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. La scadenza è dunque di 152,31 euro e nel quinto esempio era stata calcolata una soluzione con $X=11,107112\%$, vale a dire un TAEG pari all'11,1%.

Si supponga ora che il tasso debitore (nominale) sia variabile e salga al 10% dopo la diciassettesima scadenza. In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell'ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:

$$5940 = 151,91 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{17}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + \left[154,22 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{31}}}{(1+X)^{1/12} - 1} \cdot \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{17}} \right]$$

Vale a dire, si scriverà:

$$5940 = \left[151,91 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 151,91 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 151,91 \frac{1}{(1+X)^{17/12}} \right] + \left\{ \left[154,22 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 154,22 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 154,22 \frac{1}{(1+X)^{31/12}} \right] \cdot \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{17}} \right\}$$

e si trova $X=11,542740\%$, vale a dire un TAEG dell'11,5%.

Quindicesimo esempio

Un contratto di credito di tipo "leasing" o "locazione finanziaria" relativo ad un'autovettura del valore di 15000,00 euro. Il contratto prevede 48 mensilità di 350 euro. La prima mensilità è pagabile alla messa a disposizione del bene. Al termine dei 48 mesi, l'opzione d'acquisto può essere esercitata con il pagamento del valore residuo pari a 1250 euro.

Si scriverà:

$$14650 = 350 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{47}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 1250 \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{48}}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$14650 = 350 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 350 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 350 \frac{1}{(1+X)^{47/12}} + 1250 \frac{1}{(1+X)^{48/12}}$$

e si trova $X=9,541856\%$, vale a dire un TAEG del 9,5%.

Sedicesimo esempio

Un contratto di credito di tipo "finanziamento", "o "credito al consumo" oppure "vendita a rate" relativo a un bene del valore di 2500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento di un acconto di 500 euro e 200 mensilità di 100 euro la cui prima mensilità deve essere pagata entro 20 giorni a partire dalla messa a disposizione del bene.

In questo caso l'acconto non fa mai parte dell'operazione di finanziamento.

Si scriverà:

$$(2500 - 500) \cdot \frac{1}{\left[(1+X)^{1/365} \right]^{\left[\frac{365}{12} - 20 \right]}} = 100 \frac{1 - \left[(1+X)^{1/12} \right]^{24}}{(1+X)^{1/12} - 1}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$2000 \cdot \frac{1}{(1+X)^{\frac{10,4316}{365}}} = 100 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 100 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 100 \frac{1}{(1+X)^{24/12}}$$

e si trova $X=20,395287\%$, vale a dire un TAEG del 20,4%.

Diciassettesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo "apertura di credito" a durata determinata di 6 mesi, per un importo totale del credito di 2500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento del costo totale del credito tutti i mesi e il rimborso dell'importo totale del credito alla scadenza del contratto. Il tasso debitore è dell'8% annuale (effettivo) e le spese ammontano allo 0,25% al mese. Si ricorda che in questo caso si applica l'ipotesi di un prelievo totale e immediato del credito.

Si ottiene l'importo della scadenza periodica degli interessi debitori mensili calcolati sulla base di un tasso mensile equivalente scrivendo:

$$a = 2500 \cdot \left\{ \left[(1,08)^{1/12} - 1 \right] + 0,25 \right\}$$

Vale a dire:

$$a = 2500 \cdot (0,006434 + 0,0025) = 22,34$$

Si scriverà dunque:

$$2500 = 22,34 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^6}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 2500 \frac{1}{(1+X)^{6/12}}$$

Vale a dire, si scriverà:

$$2500 = 22,34 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 22,34 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 22,34 \frac{1}{(1+X)^{6/12}} + 2500 \frac{1}{(1+X)^{6/12}}$$

e si trova $X=11,263633\%$, vale a dire un TAEG dell'11,3 %.

Diciottesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo "apertura di credito" a durata indeterminata, per un importo di 2500 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento semestrale minimo del 25% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, con un minimo di 25 euro. Il tasso debitore annuale (effettivo) è del 12% e le spese di apertura della pratica ammontano a 50 euro pagabili alla sottoscrizione.

(Si ottiene il tasso mensile equivalente con la formula:

$$i = (1 + 0,12)^{6/12} - 1 = 0,00583$$

vale a dire il 5,83%).

I 19 importi semestrali da rimborsare (D_1) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d'ammortamento ove $D_1 = 661,44$; $D_2 = 525$; $D_3 = 416,71$; $D_4 = 330,75$; $D_5 = 262,52$; $D_6 = 208,37$; $D_7 = 165,39$; $D_8 = 208,37$; $D_9 = 104,20$; $D_{10} = 82,70$; $D_{11} = 65,64$; $D_{12} = 52,1$; $D_{13} = 41,36$; $D_{14} = 32,82$; $D_{15} = 25$; $D_{16} = 25$; $D_{17} = 25$; $D_{18} = 25$; $D_{19} = 15,28$.

Si scriverà:

$$2500 - 50 = 661,44 \frac{1}{(1+X)^{6/12}} + 525 \frac{1}{(1+X)^{12/12}} + \dots + 25 \frac{1}{(1+X)^{108/12}} + 15,28 \frac{1}{(1+X)^{114/12}}$$

e si trova $X=13,151744\%$, vale a dire un TAEG del 13,2%.

Diciannovesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo "apertura di credito" a durata indeterminata, con il supporto di una carta che consente prelievi di credito e un importo totale del credito di 700 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento mensile minima del 5% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, senza che la scadenza periodica (a) possa essere inferiore a 25 euro. Le spese annuali della carta ammontano a 20 euro. Il tasso debitore annuo (effettivo) è pari allo 0% per la prima scadenza e al 12% per le scadenze successive.

I 31 importi semestrali da rimborsare (D_1) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d'ammortamento ove $D_1=55,00$; $D_2 = 33,57$; $D_3 = 32,19$; $D_4 = 30,87$; $D_5 = 29,61$; $D_6 = 28,39$; $D_7 = 27,23$; $D_8 = 26,11$; $D_9 = 25,04$; da D_{10} a $D_{12} = 25,00$; $D_{13} = 45$; da D_{14} a $D_{24} = 25,00$; $D_{25} = 45,00$; da D_{26} a $D_{30} = 25,00$; $D_{31} = 2,25$;

Si scriverà:

$$700 = 55 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 33,57 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 25 \frac{1}{(1+X)^{30/12}} + 2,25 \frac{1}{(1+X)^{31/12}}$$

e si trova $X=18,470574\%$, vale a dire un TAEG del 18,5%.

Ventesimo esempio

Sia data un'apertura di credito sotto forma di anticipo in conto corrente a durata indeterminata per un importo totale del credito di 2500 euro. Il contratto di credito non impone modalità di pagamento in capitale, ma contempla il pagamento mensile del costo totale del credito. Il tasso debitore annuale è pari all'8% (effettivo). Le spese mensili ammontano a 2,50 euro.

Non ci si limiterà ad utilizzare l'ipotesi di un prelievo di credito totale, ma si assumerà anche l'ipotesi di un rimborso teorico al termine di un anno.

Si calcola innanzitutto la scadenza periodica teorica degli interessi e le spese (a):

$$a = \{2500 \cdot [(1,08)^{1/12} - 1] + 2,50\},$$

e quindi

$$2500 = 18,59 \frac{1 - \frac{1}{[(1+X)^{1/12}]^{12}}}{(1+X)^{1/12} - 1} + 2500 \frac{1}{(1+X^{1/12})^{12}}$$

oppure:

$$2500 = 18,59 \frac{1}{(1+X)^{1/12}} + 18,59 \frac{1}{(1+X)^{2/12}} + \dots + 18,59 \frac{1}{(1+X)^{12/12}} + 2500 \frac{1}{(1+X)^{12/12}}$$

E si trova $X = 9,295804$, vale a dire un TAEG del **9,3%**.